



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA
UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

PERIODO: 01/07/2016 - 31/12/2020

CIG: ZD91977AAC

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE E ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO
ART.	4	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	5	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
ART.	6	OBBLIGHI DELL'UNIONE MONTANA
ART.	7	OBBLIGHI DEL TESORIERE
ART.	8	ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA
ART.	9	RISCOSSIONE
ART.	10	QUIETANZA DI RISCOSSIONE
ART.	11	PAGAMENTI
ART.	12	MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
ART.	13	CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE
ART.	14	SERVIZI AGGIUNTIVI
ART.	15	TASSO ATTIVO
ART.	16	CONDIZIONI CONTENUTE NELL'OFFERTA TECNICO ECONOMICA
ART.	17	CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
ART.	18	GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
ART.	19	SCADENZA CONVENZIONE E AGGIORNAMENTO
ART.	20	SORVEGLIANZA DEL TESORIERE
ART.	21	SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART.	22	DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE
ART.	23	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE DEL SERVIZIO
ART.	24	RISOLUZIONE, RECSSO E DECADENZA
ART.	25	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ART.	26	RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Unione Montana finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al 1° comma del presente articolo, in tutte le proprie agenzie/sportelli presenti sul territorio comunale e nazionale, secondo le **disposizioni sulla Tesoreria Unica ex art. 7 del D. Lgs. 279/1997 e s.m.i., regime sospeso fino al 31.12.2017** a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, commi 8-13, del D.L. 1/2012, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 395, della legge 23/12/2014 n. 190.

Nel periodo di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione, come disposto dal citato art. 35, comma 8 del d.lgs 279/1997.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto di tutta la disposizione vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 11 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E ESERCIZIO FINANZIARIO

La concessione del servizio di tesoreria viene affidata per il periodo **1° luglio 2016 - 31 dicembre 2020**.

Il Tesoriere, dopo la scadenza della concessione, ha l'obbligo, se richiesto dall'Unione Montana, di continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della concessione in atto.

La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto alla Concessionaria almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni sul bilancio dell'anno precedente di interesse per il Tesoriere, ad eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e pagamenti nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità e comunque in tempi compatibili con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.

ART. 3 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO

Per i servizi oggetto del presente capitolato viene riconosciuto un canone annuo di Euro(*oggetto di offerta*).

Il canone assorbe le spese di tenuta conto e similari relative a tutti i conti correnti e depositi tenuti dal Tesoriere (anche in presenza di eventuali conti aggiuntivi connessi al servizio, es. conto economale), per la gestione di depositi contrattuali e cauzionali, per la custodia di titoli e valori.

Il Tesoriere altresì estingue i mandati, secondo le modalità indicate dall'Unione Montana nel relativo titolo di spesa, senza applicare commissioni (né all'Unione Montana né ai beneficiari), fatto salvo esclusivamente quanto previsto in sede di offerta economica per i vaglia e i conti correnti postali.

Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico dei creditori o dell'Unione Montana oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.

Nessuna commissione viene applicata, né all'Unione Montana e né ai debitori, sulle riscossioni con qualsiasi modalità effettuate a favore dell'Unione Montana, fatto salvo unicamente quanto previsto in sede di offerta.

L'Unione Montana è tenuta inoltre a rimborsare al Tesoriere l'importo delle spese postali, bolli e telegrafiche sostenute per suo conto e non ripetibili a terzi.

Il rimborso di dette spese e la corresponsione delle commissioni e compensi di cui sopra sarà effettuato in base ad apposita nota analitica che il Tesoriere trasmetterà trimestralmente all'Unione Montana.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso la filiale individuata come da dichiarazione dell'art.2, lett.A, punto n. 8 del Disciplinare di Gara, facendo impiego di personale in possesso di adeguata professionalità per l'espletamento di tale servizio ed in numero idoneo a soddisfare gli utenti e l'Unione Montana; le funzioni inerenti il servizio di tesoreria dovranno essere svolte nei giorni e ore in cui gli uffici sono aperti al pubblico.

Il Tesoriere si impegna a mantenere la gestione amministrativa del rapporto presso lo sportello locale individuato in concessione per l'intera durata della concessione .

Tutti gli sportelli del Tesoriere devono assicurare l'effettiva e completa circolarità per le operazioni di riscossione e di pagamento.

In caso di riassetto degli sportelli operativi, il Tesoriere assicura la disponibilità di almeno uno sportello operativo in comune limitrofo, nel raggio di 8 km dal Comune ove ha sede l'Unione Montana.

ART. 5 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Il Tesoriere si impegna ad attivare in accordo con l'Unione Montana, tutte le procedure informatiche necessarie per la gestione informatizzata degli ordinativi di pagamento e riscossione.

Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all'avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente.

Il Tesoriere si impegna a provvedere all'eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l'utilizzo on line. Detto collegamento dovrà consentire l'interscambio di informazioni relative all'intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nell'offerta economica oggetto della presente gara

Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio con cessazione della produzione cartacea dei documenti dalla completa operatività del servizio in modalità informatizzata.

Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria.

Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative.

Le parti concordano, inoltre, sull'opportunità di verificare annualmente l'eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della convenzione.

Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")

ART.6 - OBBLIGHI DELL'UNIONE MONTANA

L'Unione Montana si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe, le generalità e qualifiche della persone autorizzate a sottoscrivere, ai sensi del Regolamento di contabilità, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Analoga comunicazione verrà effettuata per i soggetti abilitati alla sottoscrizione digitale dei documenti.

Per i conseguenti effetti il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse .

Nel caso in cui gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

L'Unione Montana trasmette inoltre al Tesoriere lo Statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.

L'Unione Montana si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere, all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

- a) Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Regolamento di Contabilità, e dalle disposizioni normative vigenti per tempo, con particolare riferimento al d. lgs. 118/2011, corredata dalla copia autentica della deliberazione di approvazione

L'Unione Montana si obbliga inoltre a trasmettere nel corso dell'esercizio:

- c) le deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, a nuove e a maggiori spese ed, in genere, a tutte le variazioni di bilancio;
- d) le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'Unione Montana, per i quali il tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti di credito ed alle scadenze stabiliti;
- e) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

L'Unione Montana si obbliga infine a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

I documenti di cui sopra saranno trasmessi preferibilmente a mezzo di flussi telematici; in tutti i casi di eventuale impossibilità, il tesoriere si impegna ad accettare e contabilizzare i documenti cartacei.

ART.7 - OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere deve:

- tenere aggiornato quotidianamente il giornale di cassa ed il conto riassuntivo del movimento di cassa;
- rendere disponibile all'Unione Montana giornalmente a mezzo flussi informatici il giornale di cassa;

- tenere aggiornata ed ordinata la raccolta delle copie delle ricevute rilasciate per ogni riscossione o degli equivalenti documenti informatici;
- tenere aggiornate le imputazioni alle risorse, interventi, al fine di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenza;
- tenere aggiornati gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile;
- fornire, entro 20 giorni dalla fine di ogni trimestre solare, la situazione delle riscossioni, dei pagamenti e dei titoli e valori in deposito in modo da consentire un'agevole verifica di cassa;
- provvedere alla compilazione e trasmissione agli organi di competenza dei dati periodici della gestione di cassa come previsto dalla legge, inviandone copia all'Unione Montana;

La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa, con le modalità di cui al punto 10 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011. Analoga distinzione dovrà essere tenuta fra fondi giacenti in tesoreria dell'Unione e fondi giacenti presso la tesoreria statale.

Il Tesoriere si impegna ad adeguare i propri software alle disposizioni normative vigenti o che entreranno in vigore per tutta la durata della convenzione, con particolare riferimento al processo di armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione di cui al d. lgs.118/2011, applicato integralmente da questo comune, in quanto partecipante alla fase sperimentale prevista dall'art. 36 del predetto d. lgs., il tesoriere si impegna a fornire la propria collaborazione e supporto operativo.

Il Tesoriere, entro il termine dei 30 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Unione Montana, su modello conforme a quello delle disposizioni vigenti, relativo alla propria gestione di cassa, corredato da tutti i documenti previsti al Capo X del D. Lgs. 267/2000:

Entro lo stesso termine il Tesoriere rende altresì il conto della gestione dei depositi contrattuali e d'asta e dei titoli custoditi.

Il Tesoriere garantisce la conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto del presente capitolato sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, alle condizioni indicate nell'offerta di gara.

Il Tesoriere assicura, a titolo gratuito, la formazione necessaria al personale dell'Unione Montana per il corretto ed efficace utilizzo del sistema informatico del servizio di tesoreria.

Al termine del servizio il Tesoriere si impegna a restituire all'ente, senza onere alcuno, l'intero archivio conservativo nel formato richiesto dalla normativa vigente.

ART.8 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA

Ai sensi dell'art. 222, comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Tesoriere dovrà accordare, su richiesta dell'Unione Montana, anticipazioni di cassa nella misura di legge vigente, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli dell'entrata, da usufruire in uno speciale conto anticipi cui attingere di volta in volta, contro versamento sulle contabilità speciali, per pagamenti non capienti nelle disponibilità dell'Unione Montana.

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Unione Montana, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

La gestione del conto di anticipazione avviene con le modalità espressamente previste nel principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, vigenti per tempo.

Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di Tesoreria gli interessi maturati nel trimestre precedente, previa trasmissione all'Unione Montana dell'apposito estratto conto scalare, calcolati al tasso di interesse stabilito nell'offerta economica. L'Unione Montana si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato a copertura .

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche disposizioni di legge, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.

In caso di cessazione del servizio, l'Unione Montana si impegna ad estinguere immediatamente tutte le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dall'Istituto bancario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Unione Montana.

ART.9- RISCOSSIONE

Il tesoriere dovrà adeguarsi alle "linee guida per i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agid, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "codice amministrazione digitale".

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi informatici di incasso (reversali) sottoscritte digitalmente, fatto salvo il periodo di attivazione delle procedure informatiche.

Gli ordinativi informativi di incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art 180 del d.lvo 267/2000, dal d.lgs 118/2011 e dal regolamento di contabilità, sono numerati progressivamente cronologicamente e sottoscritti digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente autorizzato, redatti secondo lo standard ABI/ DigitPA

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi a mezzo di flussi informatici su canali internet. Il sistema informatico del tesoriere deve prevedere procedure idonee ad attestare la ricevuta e la presa in carico del flusso informatico.

In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di incasso sottoscritti digitalmente, il tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico, nel giorno stesso in cui il Tesoriere ne rileva la disponibilità.

Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dell'Unione Montana.

La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere, si intende assunta a "semplice scosso", cioè senza obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi. Il Tesoriere, pertanto, non è tenuto ad intimare atti legali o richieste e ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Unione Montana ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Nessuna commissione viene applicata, né all'Unione Montana e né ai debitori, sulle riscossioni con qualsiasi modalità effettuate a favore dell'Unione Montana, fatto salvo esclusivamente quanto eventualmente previsto espressamente nell'offerta economica.

Il Tesoriere deve accettare per tutta la durata dell'esercizio finanziario, anche senza autorizzazione dell'Unione Montana, le somme che i terzi accreditano o intendono versare, a qualsiasi titolo e causa e con qualsiasi modalità ammessa dal sistema bancario, a favore dell'Unione Montana. In tal caso il Tesoriere deve fare espressa riserva sulla ricevuta con l'indicazione "salvi i diritti dell'ente". Tali

incassi sono resi noti all' Unione Montana stesso entro il giorno successivo per l'emissione dei relativi ordinativi di incasso.

Le entrate riscosse senza reversale verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che le stesse rientrino tra quelle di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del Decreto del Ministero del Tesoro 4/8/2009.

Le entrate riscosse senza reversale devono essere trasmesse all'ente a mezzo appositi elenchi informatici su tracciati compatibili con il software gestionale dell'ente, siccome previsto dall'art 5, ai fine della successiva emissione del relativo ordinativo di incasso nei termini di legge.

Qualora, per necessità dell'ente si rendesse necessaria l'apertura di conti correnti postali, questi dovranno essere intestati all' Unione Montana, con firme di traenza del Tesoriere. Il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Unione Montana mediante specifica comunicazione scritta. Il Tesoriere esegue il prelievo, entro il terzo giorno lavorativo, mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria entro il giorno successivo a quello in cui rileva la disponibilità della somma.

ART.10 - QUIETANZA DI RISCOSSIONE

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Unione Montana, regolari quietanze, compilate con procedure informatiche.

La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate o da analogo documento informatico e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.

Le quietanze devono essere numerate cronologicamente e recare:

- la denominazione dell' Unione Montana delle Prealpi Trevigiane;
- l'esercizio finanziario di riferimento dell'entrata;
- il numero progressivo cronologico per ogni esercizio;
- il nominativo di chi versa, con espressa indicazione del debitore, se diverso dal versante;
- la somma riscossa;
- la causale del versamento rilevabile da appositi documenti emessi dall'Unione Montana ed esibiti dal versante ovvero sulla base degli elementi dichiarati direttamente dal medesimo versante;
- la data del rilascio;
- la sottoscrizione del Tesoriere.

Il Tesoriere assicura la propria collaborazione ai fini dell'acquisizione di eventuali dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso.

Il Tesoriere è tenuto al rispetto delle direttive dell'Unione Montana relativamente alle descrizioni della causale.

ART.11- PAGAMENTI

I pagamenti dell' Unione Montana sono effettuati, fatto salvo il periodo di attivazione delle procedure informatiche, a mezzo ordinativi informatici di pagamento (mandati) sottoscritti digitalmente, dal responsabile del servizio finanziario, o da altro dipendente abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo lo standard ABI/ DigitPA. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del d.l.vo 267/2000, dal d.lgs 118/2011, dal regolamento di contabilità, e dalla normativa in materia di contabilità pubblica, appalti e tracciabilità.

I mandati, numerati progressivamente e cronologicamente per esercizio finanziario, sono trasmessi a mezzo di flussi informatici su canali internet protetti, contro il rilascio di ricevute di presa in carico e di quietanze numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure informatiche, siccome previsto dall'art 5. Il sistema informatico del tesoriere deve prevedere procedure idonee ad attestare la ricevuta e la presa in carico del flusso informatico.

In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di pagamento sottoscritti digitalmente, il Tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione di mandato di pagamento, effettua i pagamenti d'urgenza, su debita richiesta dell'Unione Montana sottoscritta da funzionario in possesso di autorizzazione di firma, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da ordinanze di assegnazioni ed eventuali obblighi conseguenti emessi a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs 267/2000, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono di norma essere emessi entro 5 giorni.

Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Unione Montana. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede immediatamente alla loro restituzione all'Unione Montana o a respingere il relativo flusso informatico.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dell'Unione Montana nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi suddetti o non sottoscritti dalla persona a ciò abilitata.

Il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità derivante da errate indicazioni riportate dall'Unione Montana sui titoli di spesa.

Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Unione Montana.

Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'Unione Montana si impegna a trasmettere al tesoriere i flussi informatici necessari per l'esecuzione delle operazioni

Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e prestiti garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti ovvero insufficienti le somme dell'Unione Montana necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore o analogo documento informatico gli estremi del pagamento effettuato verranno riportati sulla documentazione meccanografica, da consegnare all'Unione Montana unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Montana, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART.12 - MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo per la banca, successivo a quello di trasmissione al Tesoriere, e comunque non oltre il secondo, salvo rilievo di irregolarità che deve essere comunicata immediatamente all'Unione Montana.

In casi eccezionali di urgenza l'Unione Montana può richiedere al tesoriere l'ammissione al pagamento in giornata ed il Tesoriere si impegna ad adempiere alla richiesta.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Unione Montana, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Il Tesoriere estingue i mandati, secondo le modalità indicate dall'Unione Montana nell'ordinativo, senza applicare commissioni (né all'Unione Montana e né ai beneficiari), fatto salvo unicamente quanto espressamente indicato in offerta. Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico dei creditori o dell'Unione Montana oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso.

In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli contro ritiro di una regolare quietanza o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

Il Tesoriere consente la quietanza dei mandati di pagamento ad un soggetto diverso dal creditore beneficiario, qualora l'Unione Montana apponga sul titolo di spesa stesso, o integri con apposita formale comunicazione, l'indicazione espressa "con delega alla quietanza a favore di.." completa di denominazione, codice fiscale o partita iva del soggetto autorizzato.

I mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, vengono commutati di norma in assegni circolari non trasferibili, da trasmettere al creditore con raccomandata a/r, oppure utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da concordarsi con l'Unione Montana. Il tesoriere trasmette con cadenza trimestrale un prospetto riepilogativo dei mandati non estinti

Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, su richiesta dell'Unione Montana, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditarli all'Unione Montana l'importo degli assegni circolari scaduti e non recapitati per irreperibilità dei destinatari.

ART.13 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE.

Il Tesoriere assume in custodia e gestione titoli e valori di proprietà dell'Unione Montana nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli ed inviando all'ente, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

Il Tesoriere custodisce, amministra e gestisce gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unione Montana obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, se non in presenza di regolari provvedimenti dell'ente, emessi in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

I depositi per qualsiasi causa effettuati, quando sono costituiti da titoli, devono essere tenuti nella precisa loro speciale consistenza, separatamente l'uno dall'altro, secondo la rispettiva provenienza, dovendo i medesimi essere restituiti a chi di ragione, nell'identica consistenza in cui furono consegnati.

ART.14 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Tesoriere si impegna a garantire all'Unione Montana la fruizione di tutti i servizi di home banking previsti dal sistema bancario.

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Unione Montana, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori, alle condizioni di mercato vigenti per tempo. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.

ART.15 -TASSO ATTIVO

Per i depositi costituiti presso il Tesoriere, in quanto ricorrono gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica, viene applicato il tasso indicato in offerta.

Gli interessi saranno liquidati trimestralmente.

ART.16 - CONDIZIONI CONTENUTE NELL'OFFERTA TECNICO ECONOMICA

Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato sulla base del punteggio attribuito all'offerta tecnico economica secondo i criteri dettagliati nel disciplinare di gara.

Il tesoriere si impegna ad applicare tutte le condizioni oggetto dell'offerta tecnico economica per tutta la durata del servizio.

ART.17 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Al fine di consentirne l'estinzione entro il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'Unione Montana si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli a copertura dei pagamenti già effettuati d'iniziativa del Tesoriere.

I mandati che dovessero rimanere inestinti alla data del 31 dicembre verranno pagati dal Tesoriere in conformità alle norme di cui all'art. 219 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo quanto previsto all'art. 9.

Le reversali d'incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullate e restituite all'Unione Montana dal Tesoriere entro il 5 gennaio successivo, ritirandone regolare ricevuta di scarico.

ART.18 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Unione Montana, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti il servizio di tesoreria.

ART.19 - SCADENZA CONVENZIONE ED AGGIORNAMENTO

All'atto della cessazione del servizio il Tesoriere è tenuto a depositare presso l'Unione Montana tutti i documenti inerenti la gestione del servizio medesimo su supporto digitale con modalità conformi alla normativa in materia di conservazione sostitutiva, ad eccezione dell'eventuale residuale documentazione cartacea.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il regolamento di contabilità dovesse prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi sostanziali della convenzione) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per l'Unione Montana che per il Tesoriere senza necessità di revisione o sostituzione della convenzione. Analogamente si procederà in caso di modificazioni derivanti da nuova disciplina legislativa, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art 36 del d. lgs 118/2011.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.

ART.20 - SORVEGLIANZA SUL TESORIERE

L'Unione Montana ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Il Tesoriere deve allo scopo esibire, ad ogni richiesta, la documentazione oggetto di conservazione sostitutiva, i flussi informatici, i registri, i bollettari e di ogni altra carta contabile relativi alla gestione della tesoreria.

Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Unione Montana dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.

In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Unione Montana il cui incarico è eventualmente previsto dal regolamento di contabilità.

ART.21 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto informatico, verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 - del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Tesoriere

ART. 22 - DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE

Per gli effetti della presente gara e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietato al Tesoriere la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

E' altresì vietato al Tesoriere di subconcedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale.

ART. 24 - RISOLUZIONE, RECESSO E DECADENZA

La concessione si intende risolta di diritto, con effetto immediato a far data dalla contestazione da parte dell' Unione Montana, nei seguenti casi:

- a) cessione del contratto o subappalto del servizio, al di fuori dei casi indicati nell'articolo precedente;
- b) revoca dell'abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
- c) fallimento o procedure fallimentari alternative.

La concessione del servizio decade qualora il tesoriere

- non inizi il servizio alla data stabilita
- commetta gravi o reiterati abusi ed irregolarità, ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti affidati allo stesso o non estingua i mandati di pagamento
- non accrediti nei termini le entrate di competenza dell'ente
- non osservi gli obblighi di cui al presente capitolato ed all'offerta tecnica-economica

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da formale e motivata contestazione delle inadempienze rilevate.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall' Unione Montana, nonché alla corresponsione delle maggiori spese alle quali quest'ultimo andrà incontro per l'affidamento a terzi del servizio.

Si riconosce esclusivamente in capo all' Unione Montana la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. L'unico obbligo che l' Unione Montana è tenuta a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preavviso di almeno sessanta giorni.

L'Unione Montana si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l' Unione Montana dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

ART. 25 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Tesoriere viene denominato "responsabile per il trattamento dei dati personali".

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al d. lgs 118/2011 ed alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia nonché allo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 17.12.2015.

In particolare, il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all’art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
- dal D.Lgs. n. 385/1993;
- dal Codice Civile;
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.